

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 6 MAGGIO 2011

1) Reclamo UDINESE CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calc. Inler Gokhan seguito gara Udinese/Parma del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

2) Reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. LECCE

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al calc. Di Michele David.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Di Michele David seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S in ordine alla gara Chievo Verona/Lecce del 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)